

Consiglio Regionale  
della Puglia

V. Commissione Consiliare Permanente  
Riunione del 17.3.1986

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 4/P del 17.3.1986

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 17.3.1986 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 27.2.1986.

- "Interventi per favorire il consolidamento e lo sviluppo delle colture da rinnovo e per il potenziamento del settore bieticolo-saccarifero".

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Capozza, Augelli, Iafrate, Zingrillo, Saponaro, Marinelli.

contrari:

di astensione:

*Am*

IV^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N.30 DEL 20/2/86

- 1) LA IV COMMISSIONE HA ESAMINATO NELLA/E SEDUTA/E DEL 20/2/86 I SEGUENTI ATTI ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE, RISPETTIVAMENTE IN DATA 18/4/85:  
RINVIO L.R.: " INTERVENTI PER FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELLE COLTURE DA RINNOVO E PER IL POTENZIAMENTO DEL SETTORE BIETICOLO- SACCARIFERO ( Atto cons. n. 338/A)
- 2) DOPO AMPIA DISCUSSIONE, LA IV^ COMMISSIONE DECIDE DI ESPRIMERE PARERE FAV. A UNANIMITA!.. SUGLI ATTI DI CUI AL PUNTO 1) , NEL TESTO DI CUI ALL'ALLEGATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DECISIONE.
- 3) LA IV ^ COMMISSIONE , ALTRESI', ESPRIME LE SEGUENTI ~~RACCOMANDAZIONE~~  
ANNOTAZIONE: RIESAMINATA NELLA SEDUTA ODIERNA A SEGUITO DEL RINVIO DA PARTE DELLA I^ COMMISSIONE PER LA RIFORMULAZIONE DELLA NORMA FINANZIARIA.
- 4) LA PRESENTE DECISIONE E' STATA ADOTTATA CON IL SEGUENTE VOTO DEI COMMISSARI:  
FAVOREVOLE: MASTRANGELO, TEDESCO , DI RODI, MARIELLA, MASSAFRA.  
  
CONTRARI:  
  
DI ASTENSIONE :  
  
5) LA IV^ COMMISSIONE HA DESIGNATO QUALE RELATORE IL COMMISSARIO: DI RODI

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N.5

DEL 13/12/85

- 1) LA IV COMMISSIONE HA ESAMINATO NELLA/E SEDUTA/E DEL 13/12/85 I SEGUENTI ATTI ASSEGNATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE, RISPETTIVAMENTE IN DATA 18/4/85  
RINVIO L.R. : "INTERVENTI PER FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELLE COLTURE DA RINNOVO E PER IL POTENZIAMENTO DEL SETTORE BIETICOLO - SACCARIFERO" (Atto cons. n. 338/A)
  
- 2) DOPO AMPIA DISCUSSIONE, LA IV COMMISSIONE DECIDE DI ESPRIMERE PARERE FAV. AD UNANIMITA'. SUGLI ATTI DI CUI AL PUNTO 1) , NEL TESTO DI CUI ALL'ALLEGATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DECISIONE.
  
- 3) LA IV COMMISSIONE , ALTRESI' , ESPRIME LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI :  
  
-----
  
- 4) LA PRESENTE DECISIONE E' STATA ADOTTATA CON IL SEGUENTE VOTO DEI COMMISSARI:  
  
FAVOREVOLE: ROSSI, CAVALLO, MASTRANGELO, ABBATI, TEDESCO, DI RODI, MARIELLA, MASSAFRA, CAPOZZA.  
  
CONTRARI:  
  
DI ASTENSIONE :
  
- 5) LA IV COMMISSIONE HA DESIGNATO QUALE RELATORE IL COMMISSARIO: DI RODI

R E L A Z I O N E

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

Lo stato di profonda crisi in cui versa da alcuni anni il settore bieticolo-saccarifero italiano e la situazione particolarmente grave in Puglia dove la superficie destinata alla bieticoltura si é ridotta a circa un terzo anche a causa dei cali produttivi e dei maggiori costi determinati dallo sfavorevole andamento climatico degli anni 81-82-83 ed al diffondersi di alcune malattie parassitarie portò nella scorsa legislatura l'Assemblea ad approvare la legge che oggi si ripropone, nella quale venne promossa e finanziata una serie di interventi tendenti a favorire in Puglia la coltivazione delle piante da rinnovo con particolare riguardo per la barbabietola da zucchero.

Il Governo nazionale rinviò il provvedimento rilevando che la partecipazione dell'E.R.S.A.P. alla costituenda Società Saccarifera per Azioni consentirebbe alla Regione di operare nel settore industria, settore non di competenza regionale.

Altro motivo di rinvio era evidenziato nella mancata quantificazione dell'onere della spesa in contrasto con l'art.81 della Costituzione.

La IV Commissione nel riesaminare il provvedimento ha accolto i rilievi fatti dal Governo con la modifica dell'art.2 e la soppressione degli articoli concernenti la partecipazione della Regione Puglia ad una Società Saccarifera per azioni ed infine con le riformulazione della norma finanziaria.

Si é fermamente convinti che il risanamento del Settore bieticolo-saccarifero e l'estensione in genere delle coltivazioni da rinnovo possano migliorare i livelli occupazionali ed il reddito delle Aziende agricole.

La Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Nicola Di Rodi

*Nicola Di Rodi*

TESTO DELLA L.R. RINVIATA

" INTERVENTI PER FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELLE  
COLTURE DA RINNOVO PER IL POTENZIAMENTO DEL SETTORE BIETICOLO-  
SACCARIFERO".

TESTO PROPOSTO DALLA IV COMMISSIONE

" INTERVENTI PER FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELLE  
COLTURE DA RINNOVO E PER IL POTENZIAMENTO DEL SETTORE BIETICO  
LO-SACCARIFERO ".

TESTO DELLA L.R. RINVIATA

ART. 1  
(Finalità)

Con la presente legge la Regione Puglia promuove e finanzia interventi tendenti a favorire la coltivazione delle piante da rinnovo, con particolare riguardo per la barbabietola da zucchero.

ART. 2

(Interventi a favore delle aziende agricole)

Ai conduttori delle aziende agricole ubicate nel territorio della Regione Puglia che coltivano piante da rinnovo possono essere concessi contributi:

- Spesa
- a) sulla spesa sostenuta per l'acquisto di semi, di diserbanti e di antiparassitari;
  - b) sulla spesa sostenuta per prelevare e addurre acqua irrigua, limitatamente alle aziende non servite da impianti consortili;
  - c) sulla spesa di trasporto dei prodotti dai luoghi in cui sono stati realizzati a quelli di trasformazione quando, per mancanza o indisponibilità di strutture, devono essere lavorati fuori del territorio pugliese o in impianti regionali molto distanti, nei casi in cui la distanza sia ragguardevole e la spesa di trasporto incida notevolmen-

TESTO PROPOSTO DALLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

ART. 1  
(Finalità)

IDEM

ART. 2

(Interventi a favore delle aziende agricole)

IDEM

TESTO DELLA LEGGE RINVIATA

segue ART. 2  
(Interventi a favore delle aziende agricole)

te sul risultato economico della coltivazione.

La concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) è limitata a una superficie massima di 20 ettari per azienda.

Le colture da rinnovo per le quali possono essere concessi i contributi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), le zone e i tipi di intervento e la misura massima del contributo per ettaro coltivato o per quintale di prodotto trasportato sono indicati un mese prima dell'inizio di ciascuna annata agraria con delibera della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consultiva da fornire entro quindici giorni dalla richiesta.

Per gli interventi previsti dal presente articolo, la Giunta regionale si avvale degli Ispettorati Provinciali Agricoltura, ai quali è assegnato il compito di ricevimento delle domande, di riscontro della documentazione, di controllo tecnico, anche con esame a campione, e di provvedere ai pagamenti sulla base di aperture di credito a favore dei responsabili dei rispettivi uffici provinciali.

Il controllo tecnico può essere affidato all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia.

TESTO PROPOSTO DALLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

segue ART. 2  
(Interventi a favore delle aziende agricole)

IDEM

TESTO DELLA LEGGE RINVIATA

segue ART. 2

Le domande con i relativi documenti possono essere presentate anche in forma cumulativa dalle Associazioni dei produttori competenti per i singoli settori oggetto dell'intervento regolarmente riconosciute e, in tal caso, il pagamento dei contributi può essere effettuato con un unico mandato da emettere a favore della Associazione delegata dai produttori.

Alle Associazioni dei produttori, a titolo di rimborso spese, è corrisposto il 3% dell'importo dei contributi relativi alle pratiche trattate.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

segue art. 2

Le domande con i relativi documenti possono essere presentate anche in forma cumulativa dalle Associazioni dei produttori competenti per i singoli settori oggetti dell'intervento regolarmente costituite e operanti e, in tal caso, il pagamento dei contributi può essere effettuato con un unico mandato da emettere a favore della Associazione delegata dai produttori.

IDEM



TESTO DELLA LEGGE RINVIATA

ART. 3

(Contributi per la meccanizzazione aziendale)

La concessione del contributo in conto capitale del 50%, alternativo rispetto al prestito agevolato previsto dall'art.8 della L.R. 29.6.1979, n.38, é esteso a tutte le colture da rinnovo e a tutti i conduttori singoli o associati, con precedenza per le cooperative e per quelli in possesso della qualifica di coltivatori diretti e delle altre ad essa assimilabili.

Quando le richieste sono avanzate da cooperativa, tale contributo può essere concesso anche per l'acquisto delle trattrici occorrenti per trainare e azionare le macchine operatrici specifiche.

Agli imprenditori agricoli associati, per l'acquisto delle macchine operatrici di cui al precedente primo comma, per la parte di spesa non coperta dal contributo, può essere concesso il prestito ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato con il concorso regionale sugli interessi previsto dalla L.R. 29.6.1979,n.38.

Le caratteristiche e le capacità lavorative delle macchine per il cui acquisto possono essere concessi i benefici previsti dalla presente legge devono essere proporzionate alla superficie e alle esigenze specifiche di coltivazione delle aziende singole o associate.

TESTO PROPOSTO DALLA IV COMMISSIONE

ART. 3

(Contributi per la meccanizzazione aziendale)

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

TESTO DELLA LEGGE RINVIATA

ART. 4

(Esposizioni debitorie delle cooperative di servizi)

Alle cooperative e loro consorzi e agli altri organismi associativi di produttori agricoli che gestiscono servizi relativi alle colture da rinnovo che si sono venuti a trovare in difficoltà in seguito a notevoli contrazioni della superficie coltivate o a causa della siccità o di altre calamità del triennio 1982-1984, la Regione concede un concorso negli interessi sui mutui a tasso agevolato con ammortamento fino a cinque anni e di ammontare non superiore all'80% della somma necessaria al risanamento delle esposizioni debitorie derivanti da perdite di esercizio verificatesi nelle annate agrarie 1981/82, 1982/83 e 1983/84.

TESTO DELLA LEGGE PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

S O P P R E S S O

TESTO DELLA LEGGE RINVIATA

TESTO DELLA LEGGE PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 5

(Interventi nel settore dell'industria saccarifera)

Allo scopo di contribuire alla riorganizzazione e allo sviluppo dell'industria saccarifera pugliese, l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia, nel rispetto della L.R. 28.10.1977, n.32, può essere autorizzato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, a partecipare alla costituzione di una società saccarifera per azioni, anche a carattere interregionale, a prevalente partecipazione pubblica e/o cooperativa, formata da produttori bieticoli singoli e associati, da industriali del settore, da altri enti pubblici o privati e da finanziarie pubbliche, per l'acquisizione, l'ammodernamento e la gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle barbabietole e dei prodotti saccariferi ubicati nella Regione Puglia o comunque interessati alla produzione dell'Italia meridionale.

S O P P R E S S O

TESTO DELLA LEGGE RINVIATA

ART. 6

(Provvedimenti per limitare la diffusione dei nematodi)

Le Regione, mediante le sue strutture tecniche, curerà ogni opportuno intervento diretto a prevenire la diffusione dei metodi e combattere la diffusione dei nematodi.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 4

(Provvedimenti per limitare la diffusione dei nematodi)

IDEM

TESTO DELLA L.R. RINVIATA

TESTO APPROVATO DALLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

## ART. 7

(Provvedimenti per favorire l'assistenza tecnica)

Alle Associazioni bieticole che assumano almeno un agronomo o un perito agrario o un agrotecnico o un biologo da impiegare nell'attività di assistenza tecnica, è consentita la utilizzazione di un uguale numero di tecnici liberi professionisti agronomi, periti agrari, agrotecnici o biologi, attraverso rapporti convenzionati.

Per l'attività di cui al primo comma è concesso per cinque anni un contributo nella misura massima del 50% degli emolumenti o compensi corrisposti, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali.

Può essere assunta una unità ogni 800 ettari di terreno condotti dai produttori associati o per frazione superiore ai 400 ettari.

Alle Associazioni dei produttori o ad organismi tra essi costituiti che rappresentino almeno 8000 ettari di superficie a colture da rinnovo che organizzino il servizio gratuito di analisi della carica cistica dei terreni infestati da nematodi e di accertamento di fertilità del terreno è corrisposto un contributo di avviamento pari al 100% della spesa richiesta per attrezzare e arredare il laboratorio di analisi, nonchè, per cinque anni, un contributo nella misura massima dell'80% degli emolumenti da corrispondere a due unità lavorative, compresi gli oneri previdenziali e as

## ART. 5

(Provvedimenti per favorire l'assistenza tecnica)

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

TESTO DELLA L.R. RINVIATA

TESTO PROPOSTO DALLA 4^ COMMISSIONE

segue ART. 7  
(Provvedimenti per favorire l'assistenza tecnica)

segue art.5

sistenziali.

IDEM

I requisiti tecnici dei laboratori sono stabili  
ti dalla Giunta Regionale.

IDEM

TESTO DELLA L.R. RINVIATA

ART. 8  
(Norma finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento per il 1985 si fa fronte attraverso le dotazioni annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione, previsti per l'attuazione delle seguenti vigenti leggi regionali:

- per l'art.2: L.R. n.54/1981 al cap.0403020;
- per l'art.3: L.R. n.38/1979 al cap.1705200;
- per l'art.4 e 5:L.R. n.32/1977 al cap.0403220;
- per l'art.6: con le normali dotazioni per il funzionamento degli uffici al cap.0003020;
- per l'art.7:L.R. n.68/1980 al cap.0402100.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 6  
(Norma finanziaria)

All'onere per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge ammontanti a £ 6.000.000.000(seimiliardi) si fa fronte attraverso le dotazioni annuali degli appositi capitoli di spesa del Bilancio di previsione della Regione, previsti per l'attuazione delle seguenti vigenti leggi regionali:

- per l'art.2: L.R. n.54/1981 al cap.0409280 per £ 5.650.000.000;
- per l'art.3: L.R. n.38/1979 al cap.1705200 per £ 200.000.000;
- per l'art.5: L.R. n.68/1980 al cap.0402100 per £ 150.000.000.